

COMUNE DI GAMBATESA

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 31-07-2023

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:00, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l'osservanza di tutte le

Oggetto: RICONOSCIMENTO **DEBITO FUORI BILANCIO** ΑI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. A)
DERIVANTE DA SENTENZA DI PRIMO LGS. 267/2000, DEL D. GRADO N.452/2023 del CONIUGI TRIBUNALE CIVILE RELATIVA VERTENZA AT.T.A MASSIMO/DI IORIO CONTRO COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI.

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	Presente	Abiuso Marco	Presente in videoconferenza
Abiuso Pasquale	Presente	Concettini Salvatore	Presente
Di Ielsi Chiara	Presente in videoconferenza	Del Zingaro Giusi	Presente
Corvino Tommaso	Presente	Curiale Pasquale Antonio	Presente
Venditti Emilio	Assente	Giantomasi Giuseppina	Assente
Diasio Mariano	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n° 9 e assenti n° 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Si dà atto che il presente Consiglio Comunale, in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 27/10/2022 si svolge in modalità mista. I consiglieri Marco Abiuso, Di Ielsi Chiara e Diasio Mariano partecipano in modalità videoconferenza, da remoto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, che all'art. 193 comma2, dispone che:

- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della aestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto, altresì, l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo al comma 1 che di seguito si riporta:

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Vista la sentenza n.452/2023 trasmessa dal legale dell'Ente, avvocato Pasquale Di Ricco, acquisita in data 28/06/2023 al n. 6184, resa dal Tribunale Civile di Campobasso all'esito del giudizio di primo grado, con la quale il Tribunale ha accolto parzialmente le richieste della parte attrice (Coniugi Massimo/Di Iorio);

Verificato che è stata accertata l'esistenza di debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194 comma1, lettera a) derivanti da Sentenza Esecutiva del Tribunale di Campobasso - Sezione Civile R.G. n.2368/2018 relativa alla vertenza promossa dai coniugi Massimo / Di Iorio contro il Comune di Gambatesa, con la quale è stato parzialmente riconosciuta la responsabilità del Comune nella misura del 30%, liquidando il risarcimento danni, il rimborso delle spese sostenute e documentate e le spese di lite nella misura seguente (giusta nota di prot. 6184 del 28/06/2023):

- € 8.691,07 (risarcimento danni), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali come descritti nella parte motiva della sentenza, per un totale di € 10.805,08;
- €. 765,75 (Spese documentate) oltre interessi legali per un totale di €. 807,65;
- spese di lite in favore dell'attore che, in rapporto alla percentuale di corresponsabilità riconosciuta sono state liquidate in complessivi € 1.523,10 oltre rimborso spese

generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, nonché €. 153,50 per esborsi, per un totale di €. 2.375,89;

Visto il parere n. 22 del 29 aprile 2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, che il significato del provvedimento del consiglio comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere la legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato Atto che:

- i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti si collocano tra i c.d. "debiti involontari", cioè quelli connotati dalla circostanza che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente locale;
- il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art.194 in quanto nasce in forza di un provvedimento giurisdizionale: tale circostanza non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio sulla legittimità del debito medesimo; da ciò discende che la valenza dell'atto di riconoscimento del debito, non è quella di riconoscerne la legittimità, già contenuta nella statuizione del giudice, bensì quella di ricondurre il debito "da sentenza" al "sistema bilancio", con la sola funzione di salvaguardarne gli equilibri;
- in tale tipologia di debiti, infatti, il credito vantato dal privato è certo (giacché ne è stato determinato l'ammontare nella sentenza), liquido (in quanto ha assunto la natura di debito di valuta) ed esigibile (atteso che dal momento della esecutività della statuizione del giudice, vengono meno le condizioni ostative al pagamento della somma al creditore) che diventa atto dovuto;

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia 326/2017/PAR, con il quale viene ribadito, che: "di fronte ad una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussista l'obbligo per l'ente di riconoscere il relativo debito con le modalità di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. Tale obbligo decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, primo comma, c.p.c.). È in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria), non programmata nell'ambito del ciclo di bilancio dell'ente (art. 183, primo comma, T.U.E.L.); obbligazione che, in virtù della tipicità delle procedure di spesa, deve essere ricondotta correttamente nel ciclo del Bilancio.

Dunque, "a differenza delle altre fattispecie di debiti fuori bilancio (che può dirsi che maturino con la delibera di riconoscimento), nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito". Pertanto, "a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fonte remota del debito stesso, ciò che rileva (...) è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio che l'ente intende pagare"; da ciò consegue che, "poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio".

Accertato che:

- il predetto provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili a quelle di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);
- si rende necessario procedere al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL, anche al fine di non arrecare ulteriore nocumento alle finanze dell'Ente, salvo le successive valutazioni della Giunta di procedere all'eventuale appello, trattandosi di sentenza di primo grado e tenuto conto che il 30% del risarcimento danni è stato calcolato anche su opere abusive;

Visto il rendiconto di gestione 2022 approvato con delibera Consiliare n.8 del 27.04.2023;

CONSIDERATO che le somme necessarie all'impegno ed al pagamento di quanto disposto con l'anzidetta sentenza trovano copertura sul cap. 1058/2 "Oneri da Contenzioso (Debiti Fuori Bilancio)" - codice 01.11-1.10.05.04.001 del Bilancio di previsione anno 2023, appositamente impinguato, mediante applicazione dell'avanzo accantonato 2022 per le predette specifiche finalità, per complessivi €. 13.988,62;

Visti:

- il parere favorevole del Responsabile dell'area tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area amministrativa/contabile, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00 e con il quale viene inoltre attestata la regolarità dei mezzi di copertura individuati, nel rispetto della normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, allegato al presente provvedimento;

Visto il bilancio di previsione del corrente anno;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente esito proclamato dal presidente: presenti e votanti n.9;

Con voti: 1 contrario (Diasio Mariano) e 8 favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano e a voce alta essendo 9 i presenti e votanti, di cui n. 3 in videoconferenza:

DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Campobasso - Sezione Civile n. n.452/2023 R.G. n.2368/2018 relativa alla causa di risarcimento danni promossa dai coniugi Massimo - Di Iorio, con la quale il Comune di Gambatesa è stato condannato al <u>pagamento delle seguenti somme:</u>

- € 8.691,07 (risarcimento danni), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali come descritti nella parte motiva della sentenza, per un totale di € 10.805,08;
- €. 765,75 (Spese documentate) oltre interessi legali per un totale di €. 807,65;
- spese di lite in favore dell'attore che, in rapporto alla percentuale di corresponsabilità riconosciuta sono state liquidate in complessivi € 1.523,10 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, nonché €. 153,50 per esborsi, per un totale di €. 2.375,89;

Di provvedere alla copertura della predetta spesa, di complessivi €. 13.988,62, mediante applicazione al Bilancio di Previsione 2023 per pari importo della quota accantonata dell'avanzo di Amministrazione 2022 appositamente vincolata per le predette finalità (Allegato A);

Di provvedere all'assunzione della spesa complessiva ed al finanziamento del debito fuori bilancio sopraindicato con imputazione al cap. 1058/2 codice intervento 01.11-1.10.05.04.001 del bilancio di previsione del corrente anno per complessivi €. 13.988,62;

Di demandare al Responsabile dell'Area amministrativa/contabile per gli adempimenti conseguenti e necessari per l'impegno e la liquidazione della suddetta spesa;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente e alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Di seguito, con separata votazione, con voti: 1 contrario (Diasio Mariano) e 8 favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano e a voce alta:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Genovese Carmelina

f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 18-07-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to CONTE ROSARIO LUCIANO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 30-07-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MAGGIO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 498

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-08-23 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 03-08-23

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-07-23,

▶ □ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);

□ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

Gambatesa, lì 31-07-23

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 03-08-23

IL SEGRETARIO COMUNALE

Crocco Giuseppina